



**Procura Generale
della Corte di Cassazione**

**Sezione Lavoro - Aula B
Udienza Pubblica del 14 dicembre 2021
Ricorso n. 16736/2016 R.G. (n. 15 del Ruolo d'udienza)
Relatore: Cons. Luigi Cavallaro**

Ricorrente: XXX
Controricorrente: XXX

Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-*bis* del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale si rinvia alla pronuncia e al contenuto degli atti di parte, limitando qui le conclusioni al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare la conclusione, a definizione del procedimento;

OSSERVA

Il giudice di merito ha condannato il ricorrente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.proc.civ., «ad una somma pari all'importo delle spese di giudizio».

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 cod.proc.civ., 152 disp.att. cod.proc.civ. e 24 Cost.

Sostiene, in sintesi, che la disposizione sull'esenzione delle spese di lite dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. fa salva, comunque, l'applicazione del primo comma dell'art. 96, primo comma, e non anche del terzo comma. E, ancora, che la condanna avrebbe dovuto poggiare su un espresso e definito addebito di una grave negligenza della parte o di un uso abusivo del processo: mentre il giudice ha fondato la condanna solo sulla ritenuta grave divergenza tra il grado di

invalidità fatto valere dal ricorrente e quello riconosciuto da ultimo in sede amministrativa e nel corso del giudizio.

Si ritiene che il motivo sia in parte infondato e in parte inammissibile.

Con riguardo al primo profilo di doglianza formulato nel motivo, si osserva che l'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. prevede e disciplina l'esenzione del soccombente dal pagamento delle spese, competenze e onorari di lite; non l'esonero da ogni conseguenza della soccombenza.

Ciò induce a ritenere che lì dove l'art. 152 dispone che, nonostante l'esenzione, resta salvo «comunque» quanto previsto dall'art. 96, primo comma, cod.proc.civ., abbia inteso precisare, a fini di chiarezza interpretativa, ciò che già poteva ritenersi sulla base della lettera dell'art. 96, il quale disciplina una conseguenza della soccombenza diversa e distinta dalle spese di lite, che prescinde dalla pronuncia sulle spese.

Se l'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. non prevede un'eccezione rispetto ad un esonero totale – che, come detto, la disposizione non prevede – ma vale a ribadire che l'art. 96, primo comma, cod.proc.civ. trova applicazione anche nelle controversie previdenziali e assistenziali in cui opera l'esenzione dalle spese di lite, consegue che dall'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. non derivano ostacoli all'applicabilità dell'art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.

D'altro canto, sia la responsabilità di cui al primo comma che quella al terzo comma presuppongono la soccombenza e la mala fede o la colpa grave – avere, cioè, la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (C.Cost. n. 139 del 2019); ed entrambe esitano in una condanna al risarcimento dei danni a favore della parte vittoriosa, e non già – come si sarebbe portati a ritenere – in favore dell'Erario, benché sia anche l'amministrazione della giustizia a subire un pregiudizio come disfunzione e intralcio al suo buon andamento (così, ancora, C.Cost. n. 139 del 2019).

Si tratta, cioè, di rimedi che si affiancano e in parte si sovrappongono, e si distinguono solo per la finalità ultima, risarcitoria quello del primo comma, con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria; e sanzionatoria ibridata da una funzione indennitaria quello del terzo comma (C.Cost. n. 139 del 2019).

Non sembra del tutto ragionevole, dunque, ammettere che il soccombente esentato dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. possa rispondere in via risarcitoria ai sensi del primo comma dell'art. 96 e non del terzo, rappresentando quest'ultima disposizione una sorta di estensione della prima, un'ulteriore strumento per rendere più effettivo il contrasto all'abuso del processo, valutato con riguardo ai suoi effetti negativi anche per la collettività.

Si ritiene, per il resto, che il motivo sia inammissibile risolvendosi nella contestazione della valutazione di fatto del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento della colpa grave del ricorrente, ritenuta esistente per la rilevante difformità tra il grado di invalidità fatto valere e l'invalidità accertata.

Si ritiene, in conclusione, che la sentenza vada confermata.

P.Q.M.

- chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, _____

Il sostituto Procuratore generale
(Stefano Visonà)